

N. R.G. 18498/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **18498/2019**, promossa da:

N [REDACTED] S.R.L. (C.F. - [REDACTED]), F [REDACTED] N [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e A [REDACTED] V [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

attori - opposenti

contro

[REDACTED] S [REDACTED] S.P.A. (C.F. 00799960158), quale incorporante la U [REDACTED] S.P.A., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

convenuta - opposta

CONCLUSIONI

Per gli attori-opponenti:

“Nel merito:

- 1) dichiarare nullo e/o annullare e revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 5208 del 21.10.2019, R.G. 14884/2019, emesso dal Tribunale di Ordinario di Brescia;
- 2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opposenti per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- 3) in estremo subordine, ridurre l'importo portato dal decreto opposto;
- 4) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.*

In via istruttoria:

si reiterano le richieste formulate nella memoria *ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dell'11.01.21*;



in particolare, si chiede volersi ammettere C.T.U. contabile, al fine di determinare il tasso di usura applicabile al caso di specie, e prova testimoniale con il teste il sig. [REDACTED]

[REDACTED] sulle seguenti circostanze (nello stesso ordine di cui alla predetta memoria istruttoria, ad esclusione del capitolo 1) sul quale il sig. [REDACTED] è già stato sentito):

2) Vero che la macchina ad estrusione continua MOD. UC65, aveva una linea di produzione autonoma di flaconi con n. 2 stampi di 2 e 5 litri, oltre ad altri accessori, quali il mulino per il recupero e il riutilizzo del polietilene di scarto e un impianto frigo per mantenere costante la temperatura di lavoro desiderata;

3) Vero che solo il valore dei suddetti stampi era di € 8.000 cadauno;

4) Vero che la macchina era regolarmente oggetto di manutenzione;

5) Vero che i pezzi di sostituzione erano facilmente reperibili sul mercato, tant'è che all'occorrenza alcuni di essi sono stati acquistati a Vibo Valentia.”

Per la convenuta-opposta:

“Nel merito ed in via definitiva, confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 5208/2019 (R.G.N. 14884/2019) oggetto della presente opposizione;

Nel merito, in via subordinata, e per il non creduto caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque N [REDACTED] S.r.L. (C.F./P.I. [REDACTED]), il Signor F [REDACTED] N [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e il Sig. A [REDACTED] V [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), al pagamento di € 33.726,73.- a titolo di canoni scaduti e insoluti in costanza di rapporto nonché a titolo di penale contrattuale dovuta per l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 6047634;

Nel merito, in via di ulteriore subordine, e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare N [REDACTED] S.r.L. (C.F./P.I. [REDACTED]), il Signor F [REDACTED] N [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e il Sig. A [REDACTED] V [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) al pagamento della somma che il Giudice riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, dovuta in dipendenza della risoluzione del contratto di leasing oggetto di causa e delle relative garanzie personali rilasciate dagli opposenti.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.1.- U [REDACTED] s.p.a., premessa la stipulazione in data 20.10.2010, con Astril s.r.l., del contratto di locazione finanziaria n. 6047634, avente ad oggetto una macchina ad estrusione continua, ceduto con atto del 23.12.2016 a N [REDACTED] s.r.l., nuova utilizzatrice, e successivamente risolto dalla concedente ex art. 1456 c.c. in ragione del mancato pagamento dei canoni di *leasing* da parte dell'utilizzatrice, premesso altresì che l'adempimento delle obbligazioni contrattuali era assistito da garanzie personali rilasciate da F [REDACTED] N [REDACTED] e da A [REDACTED] V [REDACTED], ha esposto di essere creditrice nei confronti dei predetti debitori solidali dell'importo di € 33.726,73 a titolo di canoni scaduti, canoni a scadere maggiorati del prezzo di opzione per l'acquisto, già detratto l'importo ottenuto con la vendita del bene riconsegnato dall'utilizzatrice.

Il g.des. ha accolto la domanda e, con decreto n. 5208/2019 del 21.10.2019, ha ingiunto ad [REDACTED] nonché a N [REDACTED] s.r.l., F [REDACTED] N [REDACTED] e A [REDACTED] V [REDACTED] il pagamento solidale della somma di € 33.726,73, oltre interessi moratori e spese di procedura.

1.2.- Avverso tale provvedimento hanno proposto opposizione N [REDACTED] s.r.l., F [REDACTED] N [REDACTED] e A [REDACTED] V [REDACTED] con atto di citazione notificato a U [REDACTED] s.p.a. in data 15.12.2019, eccependo *i*) la nullità e comunque l'illegittima applicazione dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto per contrasto con l'art. 1, comma 138, della l. n. 124/2017, lamentando in particolare che la vendita del bene riconsegnato sarebbe avvenuta ad un prezzo irrisorio e non a valori di mercato; *ii*) la carenza di prova scritta del credito, contestando al riguardo l'attendibilità dell'"estratto di conto" prodotto nel fascicolo monitorio, quale mero riepilogo di fatture, alcune delle quali nemmeno comunicate alla società opponente; *iii*) la nullità della clausola determinativa degli interessi per superamento del tasso soglia, con conseguente pretesa applicazione della sanzione di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.

Gli opposenti hanno, quindi, concluso in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversaria domanda di pagamento; in via subordinata, hanno domandato la riduzione della clausola penale ad equità ex art. 1384 c.c..

1.3.- Si è costituita in giudizio U [REDACTED] s.p.a. che, dedotta in via preliminare la natura "a prima richiesta" delle garanzie prestate da F [REDACTED] N [REDACTED] e A [REDACTED] V [REDACTED] con conseguente impegno assunto dai garanti ad adempiere al proprio obbligo senza poter sollevare eccezioni, ha sostenuto la validità dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto e il rispetto della l. n. 124/2017, nonché la congruità del prezzo di rivendita del bene oggetto di *leasing*, producendo al riguardo una perizia fatta eseguire prima di tale vendita, dalla quale ha allegato emergere una valutazione del macchinario addirittura inferiore al prezzo ottenuto dalla concedente.



Evidenziata, infine, la patente genericità dell'avversaria doglianza in punto di usura, l'opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecutività.

1.4.- Respinta l'istanza *ex art.* 648 c.p.c.¹ e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, è stata parzialmente ammessa la prova per interrogatorio formale e testi richiesta dalle parti, espletata la quale, è stata altresì ammessa c.t.u. volta a verificare la congruità o meno rispetto al valore di mercato del prezzo di vendita del macchinario riconsegnato alla concedente, nonché a determinare l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti a seguito di corretta applicazione delle condizioni economiche successivamente alla risoluzione contrattuale.

Fatte all'esito precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

1.5.- Nelle more del giudizio, U [REDACTED] s.p.a. è stata incorporata da [REDACTED] S [REDACTED] s.p.a., la quale è subentrata in tutti i rapporti, anche processuali, facenti capo alla incorporata.

2.- L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.

2.1.- La prima eccezione sollevata dagli opposenti riguarda la pretesa nullità dell'art. 18 delle condizioni generali di contratto e la "svendita" del bene riconsegnato dall'utilizzatrice successivamente alla pacifica risoluzione contrattuale.

La clausola in questione prevede che, in caso di anticipata risoluzione contrattuale, *"l'Utilizzatore dovrà immediatamente restituire i beni al Concedente nei modi e nelle forme previsti dal successivo Art. 19. (...) Al Concedente restano definitivamente acquisiti tutti gli importi corrisposti a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, il quale dovrà immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora e spese sino alla data di avvenuta restituzione dei beni. In aggiunta a quanto sopra, e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di maggiori danni, il Concedente potrà esigere dall'utilizzatore il pagamento in un'unica soluzione di un importo pari al valore attuale, calcolato al tasso "Euribor (365) tre mesi" in vigore alla data di stipula del Contratto diminuito di 1 punto percentuale, di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore, ivi compreso il prezzo di opzione finale per l'acquisto, detratto quanto il Concedente abbia eventualmente ricavato con la vendita dei beni, ovvero*

¹ Sul rilievo che *"non è dato riscontrare sulla base di quali concreti elementi il perito abbia operato la significativa svalutazione del bene, considerato il valore iniziale di circa € 100.000,00 indicato in contratto; che dalla medesima perizia risulta che il tecnico nemmeno ha azionato il macchinario per verificarne il funzionamento, né ha riscontrato la presenza di danni o la carenza di manutenzione, essendosi limitato a paventare che, in caso di conservazione in luogo privo di protezioni, il bene sarebbe andato soggetto a deperimento; che allo stato l'eccezione attorea appare, dunque, seria"*.



per indennizzi assicurativi o risarcimenti corrisposti dalla Compagnia o da terzi, al netto di oneri e spese”.

Gli opposenti eccepiscono la nullità di tale clausola per assertedo contrasto con la previsione contenuta nell'art. 1, comma 138, della l. n. 124/2017, in quanto la disciplina contrattuale contemplerebbe “consequenze sanzionatorie ultronee rispetto alle uniche legalmente applicabili”.

L'eccezione non merita accoglimento.

In primo luogo, deve escludersi la diretta applicazione della normativa richiamata al caso di specie.

Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 2061/2021, hanno affermato che “*in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c.*”.

Nel caso in esame, la risoluzione è stata comunicata con missiva del 7.3.2017, ricevuta in data 23.3.2017, sicché non può ritenersi applicabile *ratione temporis* la nuova disciplina legale, entrata in vigore solo il successivo 29.8.2017.

Ciò posto, va osservato che, assumendo come parametro di valutazione l'art. 1526 c.c., la clausola in esame risulta pienamente valida.

Ed infatti, la *ratio* che ha da sempre condotto la giurisprudenza di legittimità, una volta recepita la nozione di *leasing* traslativo, a ritenere ad essa applicabile l'art. 1526 c.c., è stata quella di individuare un rimedio atto a impedire che, a seguito della risoluzione del contratto, venga ad alterarsi l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, ingenerandosi in favore della società concedente un indebito arricchimento, pericolo che, secondo la stessa giurisprudenza, va escluso in tutte le ipotesi in cui, in forza di una clausola pattizia solitamente inserita nei moduli di contratto, sia prevista la deduzione, da quanto dovuto alla concedente in applicazione della suindicata norma (e della conforme disciplina negoziale), della somma ricavata dalla vendita del bene oggetto del contratto (cfr. Cass. S.U. n. 65/1993).

Il principio è stato confermato anche dalla menzionata sentenza a sezioni unite della Suprema Corte n. 2061/2021 che, esclusa - come visto - l'applicazione retroattiva dell'art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017 alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, ha precisato che “*la soluzione adottata dal diritto vivente di individuare, per analogia legis, nella disposizione dell'art. 1526 c.c. la disciplina della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore*” risponde “*all'esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un*



contratto tipico, forgiato da una risalente prassi commerciale e al quale il formante giurisprudenziale ha fornito stabilità di assetto e certezza applicativa ... sino all'entrata in vigore della novella legislativa del 2017, che ha tipizzato legalmente ... la figura, unitaria, della locazione finanziaria".

La Suprema Corte non ha, inoltre, mancato di sottolineare come nella stessa giurisprudenza sia maturata la consapevolezza che il principale interesse del concedente, nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore, consiste nell'ottenere *"l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione"* e non, invece, *"la restituzione dell'immobile, che normalmente non rientrava fra i beni di sua proprietà alla data della conclusione del contratto, né costituiva oggetto della sua attività commerciale"* (in tal senso già Cass., n. 888/2014, citata dalle Sezioni Unite). *"Di qui, anzitutto il rilievo per cui l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526 c.c., comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua in commerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione (...) secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante (art. 1223 c.c., che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, in applicazione del principio di indifferenza), tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto"*.

Posti tali fondamentali principi, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che *"il risarcimento del danno del concedente può ... essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo "contratto di leasing", come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità"*, ricordando e confermando la *"coerenza"* con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. della *"penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031)"*.

Alla luce di tali considerazioni, devono ritenersi legittime quelle statuizioni pattizie con cui le parti, in applicazione del principio sinallagmatico cui è improntato l'elemento causale del negozio giuridico, risolvono il possibile squilibrio delle prestazioni mediante la previsione che la concedente, una volta ricollocato il bene sul mercato, debba decurtare l'importo così ottenuto dalle somme ancora dovute dall'utilizzatore.



Detta previsione ricorre puntualmente nella fattispecie in esame.

In caso di anticipata risoluzione contrattuale per inadempimento della parte utilizzatrice, infatti, il contratto prevede, all'art. 18 delle condizioni generali, oltre all'obbligo dell'utilizzatore di restituire prontamente il bene e di pagare i corrispettivi e le spese maturati alla data della risoluzione, con correlato diritto della concedente a trattenere tutti i canoni versati dall'utilizzatore in esecuzione del contratto, altresì la facoltà in capo alla società di *leasing* di pretendere il risarcimento del "*maggior danno*", determinato dall'importo pari al restante corrispettivo contrattuale maggiorato del prezzo previsto per l'opzione ed attualizzato al tasso indicato dalla stessa clausola, "*detratto quanto il Concedente abbia eventualmente ricavato con la vendita dei beni*".

Tale clausola contrattuale va ritenuta valida: con essa le parti, in conformità al citato criterio sinallagmatico, hanno legittimamente risolto lo squilibrio tra le prestazioni che potrebbe ingenerarsi a seguito della risoluzione anticipata del rapporto mediante la previsione che la concedente, una volta ricollocato il bene sul mercato, debba decurtare l'importo così ottenuto dalle somme ancora dovute dall'utilizzatrice per la durata residua del contratto.

In tal modo è, quanto meno in via di principio, eliminato il rischio dell'ingiusta locupletazione che lo stesso art. 1526 c.c. mira ad impedire: una volta detratto il valore dell'immobile, infatti, l'acquisizione di tutte le rate di *leasing*, scadute e a scadere, maggiorate di interessi moratori e spese, configura unicamente la restituzione del capitale oggetto di finanziamento, degli interessi convenuti, delle spese e degli utili dell'operazione finanziaria, secondo la funzione di finanziamento tipica del contratto di *leasing*, e la concedente non consegue più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere nell'ipotesi di regolare adempimento da parte dell'utilizzatore.

Lo stesso art. 1526 c.c., come rilevato dalla Suprema Corte nella pronuncia a sezioni unite *supra* richiamata, dopo aver fatto salvo al primo comma il diritto della parte venditrice ad ottenere dal compratore l'integrale "*risarcimento del danno*" determinato dalla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento di quest'ultimo, prevede, al secondo comma, che le parti possano accordarsi affinché le rate versate nel corso del rapporto restino "*acquisite al venditore a titolo d'indennità*".

In tale ipotesi - e veniamo così al secondo motivo di opposizione - è assegnato al giudice il potere, "*secondo le circostanze*", di "*ridurre l'indennità convenuta*": la norma in questione richiama la disciplina generale sancita dall'art. 1384 c.c. per la penale manifestamente eccessiva - la quale può essere ridotta dal giudice secondo equità "*avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento*" - consentendo l'eliminazione, anche in concreto, dell'eventuale rischio di un ingiustificato arricchimento della concedente.

In materia di locazione finanziaria la Suprema Corte ha recentemente affermato che il giudice che



ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della risoluzione anticipata, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà, ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo (Cass. n. 10249/2022).

Nel caso in esame, ritiene il tribunale che ricorrano i presupposti per operare la riduzione della penale contrattuale.

Il c.t.u. nominato - ing. ██████████ - incaricato dal giudice di verificare la congruità del prezzo di rivendita del bene oggetto di *leasing*, ha accertato che *“il valore ricavato dalla vendita di 4.500 + IVA ... appare incongruo”* quantificando *“il valore più probabile del macchinario ... in 26.000 € [d]a cui vanno (eventualmente, trattandosi di aspetto giuridico e non tecnico) scomputati 400 € per perizia e 1.880 € per trasporto”* (cfr. relazione tecnica pag. 14 e 15).

Premessa l'impossibilità di visionare e ispezionare in via diretta il macchinario oggetto di valutazione, in quanto esportato in Marocco, il c.t.u. ne ha puntualmente descritte e analizzate le caratteristiche tecniche, sulla scorta della documentazione anche fotografica esaminata; ne ha, quindi, determinato l'abbattimento di valore - dall'originario prezzo di acquisto al valore quantificabile al momento della ricollocazione sul mercato successiva alla risoluzione contrattuale - per effetto della vetustà pura, del decadimento reddituale e dell'obsolescenza del macchinario, tenuto conto che *“si tratta una macchina abbastanza standard, di taglia medio piccola (si arriva anche a 80 litri ed oltre con questa tecnologia), e di fascia di mercato bassa (macchine di questo tipo e taglia di produzione italiana a nuovo costano nell'ordine dei 200.000 €, circa il doppio di quanto è costata questa)”* caratteristiche che *“fanno sì che al valore della macchina (esclusi gli stampi il cui valore in caso di vendita vanno praticamente a valore di rottame) segua la curva di deprezzamento consueta per i macchinari e gli impianti industriali”*.

Spiegato, quindi, che la *“curva del valore residuo in funzione dell'età del bene [V=f(T)] ... vede una prima fase di mantenimento/debole decrescita del valore del bene (ed una primissima fase addirittura di accrescimento del valore del bene dovuto a investimenti in installazione, allacciamento, formazione, messa a punto che esulano il mero valore di acquisto del bene - ma questo solo se la valutazione è effettuata “in uso” e non è il caso della presente relazione in cui il bene è valutato “per smobilizzo” o*



“per realizzo”), una fase successiva di decrescita più consistente del valore del bene, ed un’ultima parte di curva asintotica ad un valore di recupero al disotto del quale non si scende mai (che è graficamente orizzontale e costituisce la quarta fase)”, il c.t.u. ha distinto, in ragione della tipologia di macchina esaminata, quattro fasi di variazione di valore², applicando le quattro percentuali di svalutazione in funzione dell’età del bene (cfr. tabella a pag. 8 della rel. c.t.u.) e giungendo a stimare il valore del bene riferito all’inizio del 2017 e arrotondato in € 26.000, stima, confermata dai produttori italiani di macchine analoghe intervistati dal c.t.u.³, integrante “valore per smobilizzo” che tiene già conto di difetti e/o mancanze della macchina.

Il c.t.u. non ha invece considerato i costi di ricondizionamento derivanti da una presunta esposizione alle intemperie, in quanto tale danno non risulta né provato né evidente e tantomeno quantificabile. Infatti, alla data della messa a disposizione del bene (28.2.2017) e alla data di risoluzione del contratto immediatamente successiva (7.3.2017), il macchinario, secondo le testimonianze escusse in sede di istruttoria, era custodito al coperto e funzionante.

Al riguardo, il teste [REDACTED] ha dichiarato: “...la macchina era conservata all’interno di un’area industriale di circa 2500 metri quadri ed era funzionante; si trattava infatti della parte iniziale della linea di produzione di un’azienda di detergenti. Ho visto il macchinario in funzione presso il capannone suddetto fino a circa un mese prima della sua riconsegna a U [REDACTED] ADR: si trattava di un macchinario che difficilmente poteva essere spostato in quanto pesava diversi quintali. La macchina non è stata mai spostata dal capannone, anzi vi è stata costruita attorno una struttura che ne consentisse il corretto funzionamento e lo stoccaggio del prodotto finito” (cfr. verbale ud. 11.5.2021).

In sede di operazioni peritali è, poi, emerso che il macchinario è stato spostato solo in occasione del prelievo da parte dell’impresa [REDACTED] che ha provveduto a trasportarlo in ambiente coperto, presso il

² Una prima fase di elevata efficienza (paragonata a quella di beni nuovi potenziali sostituiti), che dura in genere all’incirca 1/3 della vita utile prevedibile, e durante la quale la macchina o l’impianto perdono un 20 - 25% del valore iniziale; al termine di questo periodo vi è, quindi, la possibilità di recuperare, attraverso l’alienazione, una parte ancora molto rilevante del capitale investito.

Una seconda fase che si conclude a circa 2/3 della vita utile ed in cui l’oggetto perde più rapidamente il suo valore, presentando alla fine del periodo un valore residuo pari a circa il 20 - 40% di quello iniziale.

Una terza fase, sino al termine della vita utile, in cui la riduzione di valore è dell’ordine di un ulteriore 10%.

Una quarta fase, infine, al di là del termine della sua vita utile in cui il bene, talvolta ancora in grado di funzionare, conserva più o meno costante il suo valore finale o di recupero, che può essere legato alla presenza di materiali pregiati recuperabili o al fatto che comunque è in grado di svolgere la stessa funzione di un bene nuovo dal costo molto superiore (anche se magari con prestazioni inferiori in termini di efficienza e qualità).

³ Si tratta, in particolare, dei fornitori [REDACTED] (cfr. relazione tecnica pag. 10).



proprio capannone⁴; non vi è, pertanto, la prova che la macchina sia stata per un determinato lasso temporale collocata all'esterno ed esposta alle intemperie.

Come correttamente evidenziato dal c.t.u., il perito [REDACTED] incaricato dalla società concedente – unico ad aver riferito che *“dalle informazioni ricevute il bene si trovava depositato presso piazzale a cielo libero e quindi soggetto alle intemperie con conseguenti possibili danni all'impianto elettrico”* - ha visionato il macchinario solo dopo il prelievo del macchinario da parte di [REDACTED]

Quanto asserito dal tecnico di parte non è, in ogni caso, sufficiente a riconoscere un danno effettivo al macchinario e ad attribuirlo alla presunta negligente custodia da parte di N. [REDACTED] oltre che a quantificarlo.

Valutando le stesse immagini della macchina allegate alla relazione del c.t.p., la macchina non presenta evidenza di esposizione agli agenti atmosferici; come rilevato dal c.t.u., depongono in senso contrario *“gli spessi depositi di polvere sugli armadi blu – i depositi di polvere se investiti da pioggia perdono l'omogeneità che si nota nelle immagini per trasformarsi in fanghiglia a chiazze o addirittura vengono dilavati completamente – i depositi sulla macchina non hanno affatto questo aspetto ne possono essersi prodotti nella breve permanenza presso [REDACTED]”* (cfr. rel. c.t.u., pag.).

In ogni caso, non è chiara la fonte delle informazioni riportate dal c.t.p., né è noto il tempo di una presunta permanenza all'aperto.

Va, infine, osservato che non risultano provati i costi sostenuti per la manutenzione e/o sistemazione del bene: il titolare della [REDACTED] [REDACTED], sentito come testimone, sul punto ha dichiarato: *“non ricordo quali lavori di manutenzione abbiamo eseguito sul macchinario in questione né a quanto ammontassero”* (cfr. verbale ud. 11.5.2021).

Il c.t.u. ha, altresì, escluso il riconoscimento dei costi di trasporto da [REDACTED] ad un compratore generico, precisando di aver compiuto una valutazione di mercato *“franco venditore”* (confermata dall'assenza nella fattura n. 142 di vendita da [REDACTED] all'acquirente finale dell'indicazione di costi di trasporto, riparazione o intermediazione).

In definitiva, il valore ricavato dalla vendita di 4.500 + IVA è stato dal c.t.u. reputato *“incongruo, e si ritiene che il valore più probabile del macchinario, debba essere quantificato in 26.000 € a cui vanno (eventualmente, trattandosi di aspetto giuridico e non tecnico) scomputati 400€ per perizia e 1.880 € per trasporto”*.

In sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p., il c.t.u. ha, inoltre, evidenziato come il bene sia stato venduto dopo poche settimane dalla vendita da parte di U. [REDACTED] *“ad una cifra di 14.500 €”* ossia ad

⁴ È quanto dichiarato al c.t.u. dal titolare di [REDACTED] [REDACTED] in occasione della richiesta di informazioni del 6.10.2021; il c.t.u. ha rappresentato di aver constatato la situazione predetta anche dalle fotografie inviategli dal c.t.p. di parte convenuta (cfr. all. 3 alla relazione).



una “cifra oltre 4 volte superiore alla stima proposta del CTP”, dato ritenuto dal c.t.u. di sé “sufficiente a respingere” l’osservazione del c.t. di parte opposta e “ad avvalorare ... la stima” dello stesso c.t.u., “che prevede la determinazione di un valore di mercato, per vendita d’attesa”. Al riguardo il c.t.u. ha precisato che “la stima di mercato” dal medesimo “proposta ... di 23.720 (=26.000,00-400,00-1.888,00) per vendita d’attesa appare peraltro coerente con quanto effettivamente realizzato (14.500) con una vendita per realizzo, veloce, senza attendere il cliente disposto a pagare di più, ed effettuata a favore di un compratore di un paese emergente” (cfr. rel. c.t.u. pag. 23-24).

2.2.- Ritiene, pertanto, il tribunale che ricorrano i presupposti per operare la richiesta riduzione della penale contrattuale ex art. 1384 c.c., essendo stati offerti elementi idonei a sostenere che, in ragione dell’effettivo valore di mercato del bene oggetto di *leasing* alla data della sua restituzione e rivendita successive alla risoluzione contrattuale, la società di *leasing* abbia scomputato dal debito dell’utilizzatrice per canoni scaduti e canoni a scadere maggiorati del prezzo di opzione, una somma significativamente inferiore rispetto a quella che avrebbe potuto conseguire rivendendo il bene al prezzo di mercato, con conseguente ingiustificata lesione dell’interesse della controparte contrattuale.

Come, infatti, emerge dalle condizioni particolari di contratto e dal piano di ammortamento prodotti in atti (vedasi allegati alla c.t.u.), il corrispettivo globale della locazione finanziaria era fissato in originari € 124.223,77 oltre IVA, con un prezzo per l’eventuale acquisto alla scadenza del contratto stabilito in € 1.073,00 oltre IVA, importi che rappresentano quanto la concedente avrebbe conseguito dall’integrale adempimento del negozio da parte dell’utilizzatrice.

Dall’esame della documentazione prodotta, il c.t.u. ha verificato che la predetta parte ha versato nel corso del rapporto € 96.705,60 oltre IVA, restando debitrice degli importi di € 16.300,02 al netto di IVA a titolo di rate scadute e di € 15.590,80 al netto di IVA a titolo di rate a scadere.

Tenuto conto che con la vendita del bene riconsegnato la concedente avrebbe potuto ottenere, al netto delle spese documentate, contrattualmente gravanti sulla parte utilizzatrice, l’importo accertato dal c.t.u. di € 23.712,00 (a fronte del prezzo di vendita in concreto conseguito di € 4.500,00), il debito residuo a carico dell’utilizzatrice per canoni scaduti, a scadere e riscatto una volta ricondotta la penale contrattuale ad equità va rideterminato in € 8.178,82 alla data del 16.5.2017 (cfr. costituzione in mora del 7.3.2017 *sub* doc. 6 fasc. monitorio e fattura di vendita del bene n. 15570 del 16.5.2017, doc. 8 fasc. monitorio), da maggiorarsi degli interessi moratori al tasso contrattuale sino all’effettivo pagamento.

Tale calcolo è conforme alla metodologia indicata dalle stesse Sezioni Unite più volte menzionate (Cass. n. 2061/2021) le quali hanno chiarito che resta fermo “il diritto dell’utilizzatore di ripetere l’eventuale maggior valore che dalla vendita del bene (a prezzo di mercato) ricavi [o avrebbe potuto ricavare: n.d.r.] il concedente, rispetto alle utilità” che quest’ultimo “avrebbe tratto dal contratto



qualora finalizzato con il riscatto del bene”, con l’ulteriore puntualizzazione che, nel caso in cui la clausola penale non faccia riferimento ad una collocazione del bene a prezzi di mercato, essa “*dovrà esser letta negli stessi termini alla luce del parametro della buona fede contrattuale, ex art. 1375 c.c.*” (cfr. anche Cass. 15202/2018; conf. Cass. 28023/2022). Nell’esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, “*il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, dovrà - ferma restando l’irripetibilità dei canoni già riscossi - disporre la stima del bene ai valori di mercato al momento della sua restituzione (salvo che esso non sia stato già venduto o altrimenti allocato, nel qual caso facendosi riferimento ai valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall’utilizzatore al concedente (con diritto del primo all’eventuale residuo)*” (Cass. n. 10249/2022).

3.- Quale ulteriore motivo di opposizione, gli attori hanno eccepito la carenza di prova scritta del credito, contestando l’attendibilità dell’“estratto di conto” prodotto nel fascicolo monitorio, quale mero riepilogo di fatture, alcune delle quali nemmeno comunicate alla società opponente.

Il rilievo è infondato, così come del tutto inconferente il riferimento all’art. 50 t.u.b., non vertendosi in materia di contratto di apertura di conto corrente, ma di locazione finanziaria, ove la produzione delle condizioni particolari di contratto e, nella specie, altresì del piano di ammortamento e delle fatture emesse nel corso del rapporto sono documenti sufficienti a dimostrare l’ammontare del debito residuo in capo all’utilizzatore (cfr. docc. 11, 12, 14 e 15 di parte opposta).

4.- Non merita accoglimento neppure l’eccezione di superamento del tasso soglia sollevata dagli opposenti in riferimento alla misura degli interessi pattuiti in contratto.

Al riguardo gli attori si sono limitati a generici richiami alla normativa primaria e secondaria in materia di usura oggettiva, lamentando, quanto al rapporto *inter partes*, che “*a fronte di un importo finanziato di € 107.300,00, gli opposenti avrebbero dovuto versare in 80 rate € 124.223,77 oltre al prezzo di riscatto (€ 1.073,00), con un costo dell’operazione pari al 25% del capitale, oltre le innumerevoli spese elencate nello stesso contratto*”.

L’assunto è privo di qualsivoglia supporto argomentativo oltre che probatorio, non essendo chiaro in quale modo si sia pervenuti a calcolare un tasso (TEG?) pari al 25%: non è, infatti, precisato quali voci di costo siano in concreto state prese in considerazione ai fini del suddetto calcolo, con la conseguenza che l’eccezione non è idonea a smentire la misura del tasso di interesse come emergente dal contratto, ossia il 5,240%, ampiamente inferiore alla soglia di riferimento stabilita da Banca d’Italia, pari al 7,215% per i contratti di locazione finanziaria di beni strumentali del valore superiore a € 25.000,00 per



il periodo 1.1.2010 - 31.12.2010 (cfr. *sub* doc. 8 di parte opposta il comunicato stampa della Banca d'Italia del settembre 2020).

Un ipotetico superamento del tasso soglia non potrebbe configurarsi nemmeno in relazione agli interessi moratori, pattuiti, con esplicita clausola di salvaguardia, all'art. 5 delle condizioni generali di contratto *“ad un tasso pari a EURIBOR (365) 3 MESI vigente il giorno di scadenza del pagamento e maggiorato di 5 punti. Resta inteso che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. comma 4 della legge n. 108/96. Nel caso di teorico superamento di detto limite, si dovrà intendere, che la loro misura sia pari al limite medesimo”*.

Come chiarito dall'opposta sin dalla sua costituzione in giudizio - e non specificamente contestato o smentito dagli oppositori nei successivi atti difensivi e relative produzioni - *“il tasso EURIBOR (365) 3 MESI, utilizzato quale parametro per il calcolo degli interessi di mora, dalla data di stipula del contratto ad oggi ha raggiunto il massimo valore nell'agosto 2011, allorché ha toccato l'1,609% (produciamo la serie storica del Tasso EURIBOR dal 2010 ad oggi quale all. n. 9). Aggiungendo 5 punti percentuali come contrattualmente stabilito, si giunge al più al tasso del 6,609%, un dato anche in questo caso ampiamente inferiore alla soglia di usura”* (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 16).

4.- In sede di terza memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. gli oppositori hanno ulteriormente rilevato la presenza nelle garanzie rilasciate dai signori N [redacted] e V [redacted] delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione *omnibus* ABI, *“più volte censurato e a cui si riferisce la Cassazione nella ormai nota ordinanza n. 29810 del dicembre 2017, nella quale è stata sancita la nullità di contratti ove 'conformi' al suddetto schema”*, con particolare riferimento alle clausole B, D ed F dei contratti dai medesimi sottoscritti, di cui hanno conseguentemente eccepito la *“nullità parziale”*.

Il rilievo è inconferente, vuoi perché quelle rilasciate dai signori V [redacted] e N [redacted] sono garanzie specifiche per una determinata operazione (contratto di leasing n. 6047634), mentre il provvedimento di Banca d'Italia che ha censurato le fideiussioni aderenti allo schema ABI si riferisce alle fideiussioni *“omnibus”* bancarie, vuoi perché comunque inidoneo in concreto a paralizzare la domanda di pagamento proposta da I [redacted] S [redacted] risultando in ogni caso rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. applicabile all'esito di un ipotetico giudizio di nullità della deroga pattizia.

Ed infatti, l'obbligazione principale deve ritenersi scaduta all'atto della comunicata risoluzione contrattuale del 7.3.2017 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio); contestualmente a tale comunicazione, la concedente ha intimato alla società debitrice principale la restituzione del bene e il pagamento del debito sino a quel momento maturato, inoltrando la missiva per conoscenza anche ai garanti.



La clausola inserita in entrambe le fideiussioni alla lettera B fa sì che la semplice richiesta scritta di pagamento pervenuta entro il termine decadenziale sia stata sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. n. 16825/2016 e Cass. n. 13078/2008), con conseguente irrilevanza in concreto della pretesa parziale nullità del contratto.

5.- Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e gli opposenti vanno condannati in solido al pagamento in favore di [REDACTED] S [REDACTED] s.p.a. della minor somma di € 8.178,82, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal 16.5.2017 sino all'effettivo pagamento.

6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo d.m. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in ragione del concreto risultato cui è pervenuto l'accertamento peritale, vanno poste a carico di parte convenuta per 2/3 e degli opposenti per 1/3.

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da N [REDACTED] s.r.l., F [REDACTED] N [REDACTED] e Agostino V [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S [REDACTED] s.p.a. (già U [REDACTED] s.p.a.) revoca il decreto ingiuntivo n. 5208/2019, emesso dal Tribunale di Brescia in data 21.10.2019, condannando gli opposenti al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 8.178,82, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal 16.5.2017 sino all'effettivo pagamento;

condanna gli opposenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte opposta per 2/3 e opponente per 1/3, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Brescia, 26 aprile 2023

Il Giudice
dott. [REDACTED]

